

BONUS PUBBLICITA'

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari e delle realtà editoriali, il legislatore ha potenziato attraverso il Decreto Rilancio il credito d'imposta per investimenti pubblicitari (**c.d. Bonus Pubblicità**).

Le maggiori novità riguardano un regime straordinario di accesso all'incentivo limitato per l'anno 2020 mediante il rafforzamento del credito d'imposta con l'innalzamento dell'aliquota dal 30% al 50% e con l'introduzione di un metodo di calcolo volumetrico invece che incrementale come negli anni precedenti, consentendo un ampliamento della platea dei soggetti beneficianti.

1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

Possono accedere al Bonus Pubblicità:

- Titolari di reddito d'impresa;
- Lavoratori autonomi;
- Enti non commerciali;

Inoltre solo per l'anno 2020, prevedendo all'art. 186 del Decreto rilancio un espresso riferimento al "*valore degli investimenti pubblicitari effettuati*", viene meno il presupposto dell'accesso al bonus con incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'anno precedente, con ammissibilità anche dei soggetti che:

- hanno effettuato investimenti per il 2020 inferiori a quelli del 2019;
- non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019;
- hanno iniziato l'attività nel 2020;

2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

Il credito d'imposta spetta nella **misura unica del 50% degli investimenti** pubblicitari effettuati nel 2020, entro un tetto massimo di 60.000.000, su:

- giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un limite di 40.000.000;
- emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato, entro un limite di 20.000.000;

3. MODALITA' DI ACCESSO:

Solamente per quest'anno è stato previsto che la comunicazione preventiva vada presentata dal 01.09.20 al 30.09.20 nelle modalità indicate all'art. 5 del DPCM n. 90/2018, differendo di 6 mesi dalla normale finestra temporale. Rimane comunque confermata la validità della comunicazione telematica già effettuata nel periodo 01.03.20 – 31.03.20.

Ai fini della concessione dell'agevolazione è irrilevante l'ordine cronologico di trasmissione e, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire le domande, si provvederà al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

4. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DPCM N. 90/2018

La prenotazione deve essere inoltrata nel mese di settembre, tramite una comunicazione ufficiale telematica, compilando il Modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per l'informazione e l'editoria con indicazione dell'importo, già speso o previsionale massimo, delle spese 2020. Gli importi indicati saranno quelli massimi ammissibili, ai fini della richiesta l'importo speso potrà essere inferiore ma non superiore.

Successivamente, nella dichiarazione telematica, che andrà effettuata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021 dovrà essere indicato il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Entro il mese di marzo 2021 arriverà, poi, la comunicazione ufficiale dal Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'elenco di tutte le società ammesse al credito.

5. MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA:

Rimane confermato l'utilizzo esclusivo in compensazione del credito d'imposta ottenuto, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997.

Le regole per l'utilizzo sono le seguenti:

- fruizione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di comunicazione dell'ammontare spettante;
- compensazione tramite modello F24 con il codice tributo "6900" istituito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E/2019;
- compensazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari non rientra tra quelli che possono essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti, in base all'articolo 122 D.L. 34/2020.